

Data: 24.11.2023

FAQ
(frequently asked questions)

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari

Id.	Domanda	Risposta
15	<p>È possibile sostituire il decanter e le centrifughe verticali obsoleti con macchinari migliori dal punto di vista energetico e ambientale?</p> <p>Nelle FAQ ministeriali si fa riferimento alla sostituzione con separatore accoppiato alla centrifuga. In questo caso separatore e centrifuga sono separati ma sono macchine migliori dal punto di vista di efficienza energetica e con sistemi informatici programmabili e controllabili dall'operatore. È possibile fare la sostituzione?</p>	<p>Si riporta il contenuto della FAQ MASAF n. 63 del 27 luglio 2023.</p> <p><i>“In termini generali, ai fini del rispetto del DNSH e dei requisiti della M2C1-I2.3 (sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari”), le proposte progettuali che completano l'impianto o prevedono la sostituzione di parti di esso con lo scopo di renderlo più efficiente, devono essere necessariamente riferite a impianti di estrazione a 2 o 3 fasi e devono essere strutturate in maniera adeguata a garantire il rispetto dei principi del DNSH”.</i></p> <p>Anche nel caso dell'investimento descritto nella domanda (decanter e separatore), è necessario, ai fini dell'ammissibilità, che la relazione tecnica dimostri entrambe le condizioni sopra indicate, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- che l'investimento sia riferito ad un

		<p>impianto a 2 o 3 fasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che l'investimento sia conforme al criterio DNSH, facendo riferimento agli effetti positivi dell'investimento sull'efficientamento dell'intero impianto di trasformazione.
16	<p>In riferimento alla misura M2C1 "ammodernamento dei frantoi" si chiede di conoscere se la "relazione tecnica a firma di un consulente abilitato" prevista a pagina 16 del bando sopradetto tra la documentazione obbligatoria da presentare, può essere sottoscritta da un revisore contabile o deve essere sottoscritta da un tecnico (ingegnere, architetto, geometra).</p>	<p>Un esperto in materie economiche può curare e sottoscrivere la relazione tecnica per quanto riguarda gli aspetti economico-procedurali della progettazione.</p> <p>Tuttavia, è necessario considerare che la relazione tecnica - che assume la forma di asseverazione-presenta, tra gli altri, contenuti specialistici che non rientrano tra le competenze di un esperto in materie economiche: ad esempio, la descrizione di come gli investimenti proposti sono conformi al principio DNSH e garantiscono un miglioramento complessivo dell'efficienza dell'impianto di lavorazione.</p> <p>Pertanto, un esperto in materie economiche può firmare solo congiuntamente ad un professionista abilitato nelle materie tecniche di pertinenza della relazione.</p> <p>In caso di firma congiunta, ciascun tecnico sottoscriverà l'asseverazione "per quanto di competenza".</p>
17	<p>Nel 2019 è stato acquistato un decanter a 3 fasi con credito d'imposta. È possibile partecipare al bando per la sostituzione del decanter con uno a 2 fasi e nel 2025 presentare la fattura di acquisto del nuovo decanter (pur non perdendo il credito d'imposta) e rientrando nel bando?</p>	<p>In primo luogo, si specifica che il beneficiario è sempre tenuto al rispetto degli obblighi assunti con l'accesso a precedenti finanziamenti pubblici, inclusi gli eventuali limiti o condizioni alla sostituibilità di uno specifico bene (come, ad esempio, l'eventuale vincolo al mantenimento di un bene acquistato attraverso un credito di imposta per un determinato numero di anni).</p> <p>Per quanto riguarda le tempistiche di acquisto e rendicontazione del nuovo bene, lo stesso è ammissibile se è acquistato, pagato e rendicontato entro i termini stabiliti dal cronoprogramma all'art. 8 del bando ed in coerenza con i cronoprogrammi procedurale e di spesa contenuti nella relazione tecnica.</p>
18	<p>In base al bando pagina 18, i seguenti documenti: piante, sezioni e prospetti, computo metrico e piano gestione rifiuti sono da allegare alla presentazione solo nel caso di lavori edili?</p>	<p>Sì. Si specifica che i lavori edili ammissibili sono solo quelli funzionali all'installazione dei macchinari.</p>
19	<p>Il frantoio presenta un contratto di affitto dell'immobile oggetto di ammodernamento con scadenza il 4/11/2019 e si rinnova</p>	<p>I titoli di disponibilità degli immobili su cui insistono gli investimenti, conformi alle disposizioni di cui al primo punto del paragrafo</p>

	<p>tacitamente ogni 6 anni in quanto si tratta di attività industriale con scadenza pertanto ad oggi del contratto di affitto il 4/11/2025. Alla data della presentazione della domanda max 15/01/2024, il contratto a scadenza per tacito rinnovo il 4/11/2025, può presentare la domanda di finanziamento (indicando la scadenza contratto di affitto 04/11/2025) ed in fase successiva cioè in fase di concessione sostegno rinnovare il contratto fino alla data successiva a 5 anni alla erogazione del saldo e presentare il relativo titolo?</p> <p>Chiarire quanto indicato nell'art 7 del bando e quanto indicato nel art.10 punto 10.4 "Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale."</p>	<p>10.4, devono essere presentati nella fase di concessione del sostegno.</p> <p>Eventuali proroghe o modifiche a contratti già stipulati potranno essere apportate anche dopo la presentazione della domanda di sostegno ma obbligatoriamente entro la concessione. Questo vale anche per l'aggiornamento del fascicolo aziendale.</p> <p>Nella fase di domanda, quindi, l'indicazione, nel fascicolo aziendale, di contratti (relativi ad immobili in cui ricadono gli investimenti) con estremi non conformi al bando non costituirà motivo di esclusione, fermo restando l'obbligo di ottemperare ai requisiti stabiliti nel paragrafo 10.4 entro la concessione.</p>
20	<p>In riferimento al tagging climatico previsto all'art.6 del bando si chiede di conoscere se nella relazione tecnica da allegare all'istanza</p> <p>1) possono essere considerati quali obiettivi ambientali soggetti a monitoraggio quelli di cui all'art.9 e seguenti del regolamento (UE 852/2020.</p> <p>2) o se debbano essere sviluppati esclusivamente gli indicatori comuni quali parametri attuativi dello stesso parametro censito al numero 047 dell'allegato VI e VII del Reg..241/2021</p>	<p>Il codice 047, relativo al "Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse" (allegato VI del regolamento UE 2021/241), contrassegna il tagging climatico-ambientale attribuito alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi".</p> <p>Come specificato nella FAQ MASAF n. 33 del 13 giugno, il regolamento (UE) 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, costituisce un utile riferimento normativo per la valutazione del tagging. Si vedano, tra gli altri, gli artt. da 1 a 3 e da 9 a 19 di questo regolamento. Ulteriori strumenti per la valutazione del tagging sono forniti dal regolamento (UE) 2021/2139 che fissa i criteri di vaglio tecnico relativi ai principi di cui al regolamento (UE) 2020/852.</p> <p>Per "indicatori comuni", il bando in oggetto intende gli indicatori di monitoraggio 6a, 6b e 9 dell'allegato al regolamento (UE) 2021/2106 che non riguardano il rispetto del tagging.</p>
21	<p>Tra gli investimenti previsti la sostituzione di un decanter a 3 fasi con un decanter a due fasi rientra tra gli investimenti di tipo 3 (riduzione degli scarti). Il frantoio possiede un A.U.A attestata da autorizzazione comunale. Tuttavia, il passaggio da un impianto a tre fasi a 2 fasi comporterà una modifica sostanziale dell'A.UA. Nel sistema SIGEI vedi figura 22 del manuale,</p>	<p>L'A.U.A. che deve essere presentata a corredo della domanda di sostegno è quella riferita all'impianto esistente ed di cui il richiedente è già in possesso.</p> <p>Se la natura dell'investimento proposto comporterà la modifica dell'A.U.A, tale modifica deve essere richiesta ed ottenuta nei tempi e secondo le procedure stabiliti dalle</p>

	bisogna inserire come autorizzazione da richiedere “modifica sostanziale A.U.A”?	norme vigenti e dagli Enti preposti al rilascio.
22	La relazione tecnica va sottoscritta da tecnico professionista. Così recita il bando. Considerato il contenuto multidisciplinare della stessa relazione, a quale ordine deve appartenere il professionista? Può essere anche un dottore commercialista?	Si veda la risposta alla FAQ n. 16